Conto corrente con la Posta

Anno 78° — Numero 58

# GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

*PARTE PRIMA*

Roma - Mercoledì, 10 marzo 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

| | | Anno | Sem. | Trim. |
|---|---|---|---|---|
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II) | L. | 108 | 63 | 45 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . | » | 240 | 140 | 100 |
| In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I). | » | 72 | 45 | 31.50 |
| All'estero (Paesi dell'Unione postale) . . . . . | » | 160 | 100 | 70 |

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI

### 1937



### PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI



### CONCORSI

# LEGGI E DECRETI

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 198.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale furono dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione in Roma della nuova sede dell'Istituto nazionale « Luce » e del Centro sperimentale di cinematografia in Roma.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il R. decreto-legge 16 aprile 1936-XIV, n. 947, col quale furono dichiarate di pubblica utilità le opere di costruzione in Roma della nuova sede dell'Istituto nazionale « Luce » e del Centro sperimentale di cinematografia in Roma.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — DI REVEL — SOLMI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

LEGGE 18 gennaio 1937-XV, n. 199.

**Conversione in legge del R. decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone stesse, nonchè dei piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del corso Monte Grappa della città stessa.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

*Articolo unico.*

È convertito in legge il Regio decreto-legge 4 giugno 1936-XIV, n. 1419, con il quale sono state sancite norme integrative del R. decreto-legge 8 settembre 1932, n. 1390, convertito nella legge 30 marzo 1933, n. 361, relativa al piano regolatore di alcune zone del centro di Genova, per l'esecuzione del piano regolatore delle zone stesse, nonchè dei piani regolatori di Sampierdarena e dei pressi del corso Monte Grappa della città stessa.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

---

REGIO DECRETO 25 gennaio 1937-XV, n. 200.

**Approvazione del regolamento per l'esecuzione dei Regi creti 17 agosto 1935, n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, l'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle lattie professionali.**

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 73, primo capoverso, del R. decreto 17 a sto 1935-XIII, n. 1765, recante disposizioni per l'assici zione obbligatoria degli infortuni sul lavoro e delle mala professionali;

Veduto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 1

Sentito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato le corporazioni, di concerto con i Ministri per la grazia e g stizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

*Articolo unico.*

È approvato l'unito regolamento per l'esecuzione dei R decreti 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, e 15 dicembre 1936-X n. 2276, sull'assicurazione obbligatoria degli infortuni sul voro e delle malattie professionali visto, d'ordine Nost dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo de Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 gennaio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1937 - Anno XV*
*Atti del Governo, registro 383, foglio 32.* — MANCINI.

---

**Regolamento per l'esecuzione dei Regi decreti 17 agosto 19 n. 1765, e 15 dicembre 1936, n. 2276, sull'assicurazione obl gatoria degli infortuni sul lavoro e delle malattie prof sionali.**

## TITOLO I.

CAMPO DI APPLICAZIONE ED OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE.

### Art. 1.

Sono compresi fra gli opifici contemplati nel numero 1 d l'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765:

1) quelli nei quali le macchine siano adoperate anche via transitoria;

2) quelli nei quali le macchine non servono direttamen ad operazioni attinenti all'esercizio dell'industria che fo ma oggetto di essi.

Nel termine « opifici » sono compresi anche i laborato nei quali si fa uso di macchine mosse non direttamente dal persona che ne usa.

### Art. 2.

Sono considerate addette ai lavori di cui ai numeri da a 19 dell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, persone le quali, nelle condizioni previste dall'art. 18 d decreto stesso, sono comunque occupate dal datore di lavo anche in lavori complementari o sussidiari.

Art. 3.

Nei lavori di bonificamento idraulico di cui al numero 3 dell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si intendono compresi quelli che si compiono allo scopo di risanare e di ridurre a coltura i terreni di un comprensorio di bonifica, sia a mezzo di canali di scolo o di fognature, sia a mezzo di colmate naturali o artificiali, sia a mezzo di prosciugamento meccanico.

Art. 4.

Agli effetti del numero 8 dell'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono in ogni caso considerate materie infiammabili le sostanze seguenti:

1) petrolio greggio per raffinazione;
2) petrolio raffinato;
3) etere di petrolio;
4) acqua ragia minerale;
5) benzina;
6) benzolo;
7) etere solforico;
8) alcooli (etilico e metilico) in quanto usati per la composizione di miscele carburanti;
9) olii minerali lubrificanti con un punto di infiammabilità superiore a 125-c;
10) olii minerali bianchi;
11) olii minerali combustibili nonchè liquidi aventi un punto di infiammabilità da oltre 65-c a 125-c compreso.

Con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per l'interno, sentiti i competenti organi corporativi, potranno essere aggiunte altre sostanze a quelle sopra indicate.

## TITOLO II.

### I DATORI DI LAVORO.

Art. 5.

Le società cooperative e le società anche di fatto, costituite totalmente o in parte da prestatori d'opera per l'esecuzione di lavori previsti dall'art. 1 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono considerate datori di lavoro anche nei riguardi dei propri soci addetti ai lavori medesimi.

Le compagnie portuali sono considerate datori di lavoro nei riguardi dei propri inscritti, adibiti alle operazioni di imbarco, sbarco, trasbordo, deposito e movimento in genere delle merci, per quanto riguarda l'osservanza delle disposizioni del Regio decreto precitato, del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e del presente regolamento, salvo il diritto di rivalsa del premio di assicurazione nei confronti delle persone od enti nell'interesse dei quali le operazioni medesime sono compiute.

Art. 6.

Agli effetti del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono considerati datori di lavoro gli ospizi, ospedali o altri istituti pubblici di assistenza o di cura e gli istituti o stabilimenti di prevenzione e di pena nei quali, per il servizio interno degli istituti stessi o per i lavori che eseguiscono i ricoverati, si esercitano attività indicate nell'art. 6, terzo comma, del Regio decreto precitato.

Art. 7.

La denuncia di cui al primo comma dell'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve essere fatta dal datore di lavoro almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori.

Quando per la natura dei lavori o per la necessità del loro inizio non fosse possibile fare detta denuncia preventiva, alla stessa dovrà provvedere il datore di lavoro entro i cinque giorni successivi all'inizio dei lavori stessi.

La denuncia delle modificazioni del rischio, di cui al secondo comma del citato articolo, deve essere fatta non oltre l'ottavo giorno da quello in cui le modificazioni o variazioni suddette si sono verificate. Per le imprese di trasporto la denuncia non è richiesta quando la modificazione del rischio si verifica durante il viaggio indipendentemente dalla volontà del datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve pure provvedere alla denuncia delle variazioni riguardanti la individuazione del titolare dell'azienda, il domicilio e la residenza di esso nonchè la sede dell'azienda stessa entro otto giorni da quello nel quale le variazioni stesse si sono verificate.

Art. 8.

Le denuncie di esercizio dei lavori e di variazione di essi debbono essere compilate su moduli predisposti dall'istituto assicuratore.

Art. 9.

L'invito dell'istituto assicuratore al datore di lavoro a provvedere alla denuncia dei lavori ai termini del primo comma dell'art. 9 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, è fatto con cartolina raccomandata.

Art. 10.

Nel caso in cui prestatori di opera retribuiti a cottimo nello stabilimento, officina o cantiere di un datore di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione si avvalgano, col consenso di questi, di altri prestatori di opera da essi assunti e pagati, anche l'assicurazione di questi ultimi è a carico del datore di lavoro predetto in conformità delle disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del presente regolamento.

Art. 11.

Il datore di lavoro, quando non sopraintende personalmente alla gestione, è obbligato a denunciare all'istituto assicuratore le generalità della persona che lo rappresenta a tutti gli effetti del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e del presente regolamento.

Art. 12.

I datori di lavoro debbono tenere:

1) un libro di matricola nel quale siano inscritti, nell'ordine cronologico della loro assunzione in servizio e prima dell'ammissione al lavoro, tutti i prestatori d'opera di cui all'art. 18 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765. Il libro di matricola deve indicare, per ciascun prestatore d'opera, il numero d'ordine di iscrizione, il cognome, il nome e la paternità, la data e il luogo di nascita, la data di ammissione in servizio e quella di licenziamento, la categoria professionale e la misura del salario;

2) un libro di paga nel quale, per ogni dipendente, sia indicato:

*a*) il cognome, il nome e il numero di matricola;

*b*) il numero delle ore in cui ha lavorato in ciascun giorno con indicazione distinta delle ore di lavoro straordinario;

*c*) la mercede effettivamente corrispostagli in danaro e la mercede corrispostagli sotto altra forma.

Nel caso in cui il prestatore di opera sia retribuito con mercede fissa o a giornata intera o a periodi superiori, sarà segnata solo la giornata di presenza al lavoro.

Per ogni apprendista, oltre il salario effettivo ad esso eventualmente corrisposto, sarà indicato il salario più basso stabilito dal contratto collettivo di lavoro per i prestatori di opera della categoria a cui l'apprendita passerà, terminato l'apprendistato.

### Art. 13.

Il libro di paga deve essere tenuto al corrente. Ogni giorno devono effettuarsi le scritturazioni relative alle ore di lavoro eseguite da ciascun prestatore d'opera nel giorno precedente e, nel caso previsto nel penultimo comma del precedente articolo, solo quelle relative alle giornate di presenza al lavoro; gli importi delle mercedi devono essere registrati nel libro paga entro tre giorni dalla scadenza del termine di ricorrenza del pagamento di essi.

Nel caso in cui per le modalità con le quali si svolge il lavoro lontano dalla sede dell'azienda, con spostamenti successivi in diverse località, il datore di lavoro non abbia la possibilità di effettuare nei termini prescritti le scritturazioni relative alle ore di lavoro ordinario e straordinario eseguite ogni giorno dal prestatore d'opera, le indicazioni delle ore predette possono essere segnate nel libro paga nello stesso termine nel quale sono registrati, a norma del comma precedente, gli importi delle mercedi pagate.

### Art. 14.

Per i lavori retribuiti a cottimo debbono essere indicate nel libro di paga le somme liquidate al lavoratore entro tre giorni da ciascuna liquidazione.

Se il lavoratore retribuito a cottimo, per l'esecuzione del lavoro si avvale, ai sensi dell'art. 10, di altre persone da lui assunte e pagate, deve per queste tenere un libro di matricola e un libro di paga con le stesse norme indicate negli articoli 12 e 13.

Nel libro di paga il lavoratore deve registrare, oltre i salari, le altre spese da lui fatte a proprio carico per l'esecuzione del lavoro. Le indicazioni contenute nel libro di paga del lavoratore debbono essere riportate nel libro di paga del datore di lavoro da cui quello dipende, ad ogni pagamento di salario o prezzo di lavoro, e il datore di lavoro stesso, dedotte dal libro suddetto le accennate indicazioni, glielo restituisce dopo avervi apposto la propria firma sotto l'ultima scritturazione.

### Art. 15.

Agli effetti delle registrazioni nel libro paga si intende per mercede, salario o rimunerazione tutto ciò che il prestatore di opera riceve per retribuzione del suo lavoro al lordo di qualsiasi ritenuta anche nel periodo di ferie.

Sono quindi comprese nella mercede, salario o rimunerazione le somme corrisposte a titolo di premio, di gratificazione o di indennità, quando non abbiano carattere di rimborso di spese o di elargizione fatta per una volta tanto dal datore di lavoro, ma costituiscano una forma della retribuzione che ordinariamente il datore di lavoro corrisponde ai prestatori di opera occupati in determinati lavori.

Per il personale viaggiante delle imprese di trasporto sono compresi nella mercede, nel salario o nella rimunerazione gli assegni variabili e le competenze accessorie, come le indennità chilometriche, a tempo determinato, i premi per economia di combustibile e simili.

Se la mercede, il salario o la rimunerazione consiste in tutto o in parte nella gratuità dell'alloggio o in prestazioni in natura, ne è determinato il valore in ragione dei prezzi medi locali.

Nei lavori retribuiti a cottimo intendesi per compenso o guadagno il prezzo del cottimo, depurato delle spese fatte a proprio carico dal lavoratore.

Nei casi nei quali i prestatori d'opera non percepiscano salario fisso o comunque la rimunerazione non sia accertabile, si assume, qualora non siano stabilite tabelle di salari medi o convenzionali, il salario dei prestatori d'opera della stessa qualifica o professione e della stessa località.

### Art. 16.

Il libro di matricola e il libro di paga debbono essere legati e numerati in ogni pagina e, prima di essere messi in uso, debbono essere presentati all'istituto assicuratore, il quale li fa contrassegnare in ogni pagina da un proprio incaricato, dichiarando nell'ultima pagina il numero dei fogli che compongono il libro e facendo apporre a tale dichiarazione la data e la firma dello stesso incaricato. I due libri anzidetti debbono essere tenuti senza alcuno spazio in bianco, e debbono essere scritti con inchiostro o con altra materia indelebile. Non vi si possono fare abrasioni; ed ove sia necessaria qualche cancellazione, questa deve eseguirsi in modo che le parole cancellate siano tuttavia leggibili.

In casi speciali l'istituto assicuratore può autorizzare per iscritto il datore di lavoro a tenere più libri o fogli di paga, con l'obbligo di riepilogarne i dati in un libro riassuntivo secondo le modalità da esso stabilite. Qualora il lavoro sia esercitato in più stabilimenti o località o nei casi speciali nei quali l'istituto assicuratore lo consenta, sono tenuti altrettanti libri o fogli paga distinti, con le modalità stabilite dall'istituto medesimo.

I libri o fogli di paga debbono essere contrassegnati a cura dell'istituto assicuratore da un numero d'ordine progressivo.

Il datore di lavoro deve conservare i libri di paga per quattro anni almeno dall'ultima registrazione e, se non usati, dalla data in cui furono vidimati ai sensi del primo comma.

### Art. 17.

Il libro di paga e quello di matricola devono essere presentati nel luogo in cui si eseguisce il lavoro, ad ogni richiesta, agli incaricati dell'istituto assicuratore: a tal fine i libri non possono essere rimossi, neanche temporaneamente, dal luogo del lavoro.

Il datore di lavoro deve dare tutte le prove, esibendo anche i libri contabili ed altri documenti, e fornire ogni altra notizia complementare nonchè i chiarimenti necessari per dimostrare l'esattezza delle registrazioni.

Gli incaricati dell'istituto assicuratore debbono, a richiesta, presentare un documento di riconoscimento rilasciato dall'istituto; essi devono mettere la data e la firma sotto l'ultima scritturazione del libro di paga.

L'istituto assicuratore, a mezzo degli incaricati predetti, ha diritto di trarre copia conforme del libro di paga, la quale deve essere controfirmata dal datore di lavoro.

Gli incaricati medesimi fanno constare gli avvenuti accertamenti mediante relazione che deve essere controfirmata dal datore di lavoro, il quale ha diritto di fare inscrivere in essa le dichiarazioni che crede opportune. Se il datore di lavoro si rifiuta di firmare, l'incaricato ne fa menzione indicando il motivo del rifiuto.

### Art. 18.

L'Ispettorato corporativo, quando vi sia il parere favorevole dell'istituto assicuratore, ha facoltà di dispensare dalla tenuta:

*a*) del libro matricola e del libro paga le pubbliche amministrazioni e altre aziende sottoposte a controllo o vigilanza governativa, quando risulti che dalle stesse sia provveduto efficacemente alle prescritte registrazioni con fogli o ruoli di paga;

*b*) del libro paga i datori di lavoro che provvedano con altri sistemi idonei alle registrazioni di cui agli articoli 12 e 13;

*c*) del libro di matricola i lavori a carattere transitorio e di breve durata come la trebbiatura; ed anche del libro paga quando per i lavori stessi siano stabilite tabelle di sa-

lari medi. In questi ultimi casi il datore di lavoro prima dell'inizio dei lavori o al momento della successiva assunzione deve denunciare all'istituto assicuratore le generalità del personale tecnico addettovi.

Art. 19.

Se ai lavori siano addetti il coniuge, i figli, i parenti o gli affini fino al terzo grado, componenti la famiglia del datore di lavoro, nelle condizioni di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'articolo 18 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il datore di lavoro, oltre ad iscrivere dette persone nei libri di matricola e di paga, deve denunciarle all'istituto assicuratore nominativamente e coi rispettivi salari. Se non sia corrisposto salario, e non sia concordato un salario convenzionale, si procede a norma dell'ultimo comma dell'art. 15.

Art. 20.

Il datore di lavoro deve dare all'istituto assicuratore tutte le notizie che gli sono richieste allo scopo di conoscere, in qualsiasi momento, le persone comprese nell'assicurazione, i rispettivi salari e le ore di lavoro da esse eseguite.

Art. 21.

La denuncia degli infortuni prevista nel quinto comma dell'art. 11 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve indicare:

1) il nome, cognome, la ditta, ragione e denominazione sociale del datore di lavoro;

2) il luogo, il giorno e l'ora in cui avvenne l'infortunio;

3) la natura e la causa accertata o presunta dell'infortunio e le circostanze nelle quali esso si è verificato;

4) il nome e cognome, la paternità, l'età, la residenza e l'occupazione abituale della persona rimasta lesa;

5) lo stato di quest'ultima, le conseguenze probabili dell'infortunio e il tempo in cui sarà possibile conoscere l'esito definitivo;

6) il nome, il cognome e l'indirizzo dei testimoni dell'infortunio.

Per i datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione la denuncia deve essere fatta secondo un modulo stabilito dal Ministero delle corporazioni.

Art. 22.

La denuncia degli infortuni prevista nell'articolo precedente deve essere fatta all'autorità di pubblica sicurezza del Comune in cui è avvenuto l'infortunio. Se l'infortunio sia avvenuto in viaggio e sopra territorio straniero, la denuncia è fatta all'autorità di pubblica sicurezza nella cui circoscrizione è compreso il primo luogo di fermata in territorio italiano, e per la navigazione marittima e la pesca marittima la denuncia è fatta, a norma del penultimo comma dell'art. 11 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, all'autorità portuale o consolare competente.

Gli uffici, ai quali è presentata la denuncia, debbono rilasciarne ricevuta e debbono tenere l'elenco degli infortuni denunciati.

Art. 23.

I premi o contributi di assicurazione debbono essere versati dai datori di lavoro all'istituto assicuratore anticipatamente con le modalità e nei termini che sono stabiliti dall'istituto assicuratore medesimo, per la durata di un anno o per la minor durata dei lavori, sulla base dell'importo dei salari che si presume saranno corrisposti dal datore di lavoro durante l'anno o durante il periodo di tempo al quale si riferiscono i premi o contributi medesimi.

Su richiesta del datore di lavoro l'istituto assicuratore può consentire che i premi o contributi siano pagati a rate semestrali o trimestrali.

Se durante il periodo di tempo per il quale è stato anticipato il premio o contributo l'istituto assicuratore accerta che l'ammontare dei salari corrisposti supera quello presunto in base al quale fu anticipato il premio o contributo, l'istituto assicuratore medesimo può richiedere il versamento di una ulteriore quota di premio o contributo.

Ai fini della regolazione dei premi o contributi i datori di lavoro debbono comunicare all'istituto assicuratore, alle scadenze delle rate di premio e nei termini da questo stabiliti, l'ammontare dei salari effettivamente pagati durante il precedente periodo di assicurazione, salvo i controlli che l'istituto creda di disporre.

Art. 24.

L'accertamento dei crediti di cui all'art. 17 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si esegue sulla base delle scritture contabili dell'istituto assicuratore, il quale li scrive in apposito elenco.

L'elenco predetto è pubblicato presso l'ufficio dell'Ispettorato corporativo ed ogni interessato, salvo il ricorso di cui al predetto art. 17, può presentare le sue osservazioni all'Ispettorato medesimo entro il termine di venti giorni dalla pubblicazione stessa, che deve essere notificata dall'istituto assicuratore al datore di lavoro.

Scaduto questo termine l'istituto, tenuto conto delle osservazioni presentate, forma il ruolo di esazione e lo trasmette insieme con le osservazioni all'Ispettorato che, previe le modificazioni che riterrà del caso, lo rende esecutivo e lo invia al podestà per la pubblicazione e la consegna all'esattore con le formalità prescritte dalle vigenti disposizioni sulla riscossione delle imposte dirette e dei contributi.

Il ruolo deve essere firmato da chi ha la rappresentanza dell'istituto.

Art. 25.

Il ricorso in via amministrativa contro la formazione dei ruoli di esazione di cui all'art. 17 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve essere trasmesso in plico raccomandato all'Ispettorato corporativo o al Ministero delle corporazioni, ai quali deve essere fornita la prova che copia del ricorso stesso è stata comunicata all'istituto assicuratore, affinchè questo possa presentare nel termine di quindici giorni dal ricevimento di essa le proprie controdeduzioni.

Art. 26.

La sospensione di esecuzione del ruolo di cui al quarto comma dell'art. 17 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, può essere disposta con ordinanza da comunicarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno all'esattore e all'istituto assicuratore.

## TITOLO III.

LE PRESTAZIONI DELL'ASSICURAZIONE.

### CAPO I.

*L'inchiesta.*

Art. 27.

L'autorità di pubblica sicurezza, appena ricevuta la denuncia di cui al quinto comma dell'art. 11 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve rimettere, per ogni caso denunciato di infortunio, in conseguenza del quale un prestatore d'opera sia deceduto od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte od una inabilità superiore ai trenta

giorni e si tratti di lavoro soggetto all'obbligo dell'assicurazione, un esemplare della denuncia al pretore nella cui circoscrizione è avvenuto l'infortunio.

Nel più breve tempo possibile, e in ogni caso entro quattro giorni dopo ricevuta la denuncia il pretore deve procedere ad una inchiesta, con la quale deve accertare:

1) la natura del lavoro al quale era addetto l'infortunato;

2) le circostanze in cui avvenne l'infortunio e la causa e la natura di esso;

3) l'identità dell'infortunato e il luogo dove esso si trova;

4) la natura delle lesioni;

5) lo stato dell'infortunato;

6) il salario;

7) in caso di morte, le condizioni di famiglia dell'infortunato, i superstiti aventi diritto a rendita e la residenza di questi ultimi.

Il pretore, qualora lo ritenga necessario ovvero ne sia richiesto dall'istituto assicuratore o dall'infortunato o dai suoi superstiti, deve eseguire l'inchiesta sul luogo dell'infortunio.

L'istituto assicuratore, l'infortunato o i suoi superstiti hanno facoltà di domandare direttamente al pretore, che sia eseguita l'inchiesta per gli infortuni che abbiano le conseguenze indicate nella prima parte del presente articolo e pei quali, per non esserne stata fatta la segnalazione all'autorità di pubblica sicurezza o per non essere state previste o indicate nella segnalazione le conseguenze predette o per qualsiasi altro motivo, l'inchiesta non sia stata eseguita.

Art. 28.

L'indicazione della data e del luogo dell'inchiesta deve essere comunicata, a cura del pretore, con lettera raccomandata o della quale si sia ritirata ricevuta, al datore di lavoro, all'infortunato o suoi superstiti e all'istituto assicuratore.

L'inchiesta è fatta in contraddittorio degli interessati o dei loro delegati e con l'intervento, se necessario, di un medico o di altri periti, scelti dal pretore, per accertare le cause dell'infortunio e della lesione e la natura e l'entità di quest'ultima.

Qualora non siano presenti nè rappresentati gli aventi diritto alle prestazioni, il pretore fa assistere all'inchiesta, nel loro interesse, due prestatori d'opera che designerà fra quelli addetti ai lavori nell'esecuzione dei quali avvenne l'infortunio e preferibilmente fra gli esercenti lo stesso mestiere dell'infortunato.

Il pretore ha inoltre facoltà di interrogare tutte quelle persone che, a suo giudizio, possono portare luce sulle circostanze e sulle cause dell'infortunio.

Art. 29.

Non è ammesso l'intervento dei periti negli stabilimenti dello Stato sottoposti a speciale sorveglianza e negli stabilimenti nei quali si compiono lavori che, per la sicurezza dello Stato, debbono essere tenuti segreti.

In questi casi i funzionari preposti alla sorveglianza degli stabilimenti, presentano al pretore una relazione sulle cause dell'infortunio che sarà unita al processo verbale della inchiesta.

Art. 30.

Salvo il caso di impedimento da constatarsi nel processo verbale, l'inchiesta deve essere compiuta nel più breve termine e non oltre il decimo giorno da quello in cui pervenne al pretore la denuncia dell'infortunio.

Della inchiesta è redatto processo verbale, nel quale gli intervenuti hanno diritto di fare inserire le proprie dichiarazioni. Nei casi previsti dal penultimo comma dell'art. 27 il verbale deve essere redatto sul luogo dell'infortunio.

Il processo verbale è sottoscritto dal pretore e resta depositato per cinque giorni nella cancelleria della pretura.

Art. 31.

Spirati i cinque giorni di cui nel terzo comma dell'articolo precedente, il processo verbale della inchiesta è comunicato all'autorità giudiziaria competente, la quale provvede, se del caso, a norma di legge, rimettendo quindi il processo verbale stesso alla cancelleria del Tribunale civile nella cui giurisdizione avvenne l'infortunio. La cancelleria conserverà i processi verbali di inchiesta per dieci anni dal giorno dell'infortunio.

Finchè il processo verbale rimane depositato nella cancelleria della Pretura o del Tribunale, le parti interessate possono prenderne conoscenza o trarne copia in carta libera.

Copia del processo verbale della inchiesta deve essere inviata all'istituto assicuratore e all'infortunato o suoi superstiti a cura del cancelliere, contro pagamento dei diritti di sua competenza.

Art. 32.

I pretori o i vice pretori da essi delegati, i quali, per eseguire le inchieste ordinate dall'art. 27, debbono trasferirsi dalla loro residenza, hanno diritto a una indennità nella misura e alle condizioni stabilite per le indennità dovute ai magistrati in caso di missione o di trasferte giudiziarie.

L'indennità predetta non è dovuta nei casi in cui la trasferta sia necessaria ai termini del Codice di procedura penale.

Art. 33.

E' parimenti corrisposta una indennità, nella misura e nei casi determinati dalla vigente tariffa penale, ai testimoni, ai medici e agli altri periti chiamati dal pretore che esegue l'inchiesta e nell'interesse di questa.

Art. 34.

Le indennità di cui ai due articoli precedenti, per quanto riguarda il pretore, sono liquidate dal presidente del Tribunale, e per quanto riguarda i testimoni e periti sono liquidate dallo stesso pretore, facendosi nell'un caso e nell'altro espressa menzione che le indennità si riferiscono all'inchiesta di cui all'art. 27.

Sono compresi fra i periti gli ufficiali sanitari e i medici condotti, di cui all'art. 58, in quanto prestino l'opera loro nei casi e per gli effetti indicati nel precedente articolo.

L'onorario per l'autopsia con il referto sarà liquidato dal pretore in misura fra le cento e le trecento lire e sarà compreso fra le spese di cui nel primo comma dell'art. 26 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276.

Il pagamento di dette indennità è effettuato per mezzo degli agenti demaniali e in mancanza, per mezzo degli uffici postali, osservate le norme stabilite dagli articoli 454 a 463 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con R. decreto 23 maggio 1924, n. 827, e graverà sul bilancio del Ministero delle corporazioni.

Per tutto ciò che concerne la liquidazione e il pagamento di dette indennità, le quietanze e le verifiche dei mandati relativi sono osservate, in quanto applicabili, le disposizioni della tariffa penale e le altre norme e istruzioni vigenti nella materia.

## CAPO II.

*Le indennità per inabilità temporanea e le rendite per inabilità permanente ed ai superstiti.*

### Art. 35.

Il giorno in cui avviene l'infortunio non è compreso fra quelli da computare per la determinazione della durata delle conseguenze dell'infortunio stesso.

A qualunque ora l'infortunato abbia abbandonato il lavoro, il datore di lavoro è obbligato a pagare il salario nella misura alla quale il prestatore d'opera avrebbe avuto diritto se avesse compiuto il suo orario di lavoro.

### Art. 36.

La denuncia dell'infortunio all'istituto assicuratore ed il certificato medico, che deve corredarla ai sensi dell'art. 11, comma primo, del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, debbono indicare, oltre alle generalità dell'operaio, il giorno e l'ora in cui è avvenuto l'infortunio, le cause e circostanze di esso, la natura e la precisa sede anatomica della lesione, il rapporto con le cause denunziate, le eventuali alterazioni preesistenti.

### Art. 37.

Agli effetti della determinazione della misura dell'indennità per inabilità temporanea, della rendita per inabilità permanente e della rendita ai superstiti la mercede, il salario o rimunerazione da prendersi per base è accertata a norma degli articoli dal 39 a 42 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dell'art. 15 o, per la navigazione marittima e la pesca marittima, degli articoli 71 e 72 del presente regolamento.

### Art. 38.

Ricevuta la denuncia dell'infortunio col certificato medico attestante che l'operaio non è in grado di recarsi al lavoro, l'istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità dell'infortunio ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, provvede affinchè entro il più breve termine, e in ogni caso non oltre il ventesimo giorno da quello dell'infortunio, sia pagata all'infortunato l'indennità per inabilità temporanea.

### Art. 39.

Il datore di lavoro deve, a richiesta dell'istituto assicuratore, pagare all'infortunato, se questo si trova nel luogo dove risiede il datore di lavoro, la indennità giornaliera per inabilità temporanea spettantegli a termine di legge, secondo le istruzioni che saranno date dallo stesso istituto assicuratore.

L'ammontare delle indennità sarà rimborsato al datore di lavoro dall'istituto assicuratore alla fine di ogni mese, salvo diversa convenzione.

### Art. 40.

Qualora l'istituto assicuratore ritenga di non essere obbligato a liquidare la indennità, deve darne comunicazione all'infortunato o agli aventi diritto specificando i motivi di questa decisione negativa.

### Art. 41.

Ricevuto il certificato medico constatante l'esito definitivo della lesione, l'istituto assicuratore comunica immediatamente all'infortunato la data della cessazione della indennità per inabilità temporanea e se siano o no prevedibili conseguenze di carattere permanente indennizzabili ai sensi del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Qualora siano prevedibili dette conseguenze, l'istituto assicuratore procede agli accertamenti per determinare la specie ed il grado della inabilità permanente al lavoro, e nel termine di trenta giorni comunica all'infortunato la liquidazione della rendita di inabilità, indicando gli elementi che servirono di base a tale liquidazione.

Però l'istituto assicuratore, quando per le condizioni della lesione non sia ancora accertabile il grado di inabilità permanente, può liquidare una rendita in misura provvisoria, dandone comunicazione nel termine suddetto all'interessato, con riserva di procedere a liquidazione definitiva.

### Art. 42.

L'infortunato, il quale non riconosca fondati i motivi pei quali l'istituto assicuratore ritiene di non essere obbligato a liquidare indennità, o non concordi sulla data di cessazione della indennità per inabilità temporanea o sulla inesistenza di inabilità permanente, o non accetti la liquidazione di una rendita provvisoria o quella comunque fatta dall'istituto assicuratore, comunica all'istituto stesso con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o con lettera della quale abbia ritirato ricevuta, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione fattagli, i motivi per i quali non ritiene giustificabile il provvedimento dell'istituto, precisando, nel caso in cui si tratti di inabilità permanente, la misura di indennità che ritiene essergli dovuta, e allegando in ogni caso alla domanda un certificato medico dal quale emergano gli elementi giustificativi della domanda.

Non ricevendo risposta nel termine di giorni trenta dalla data della ricevuta della domanda di cui al precedente comma o qualora la risposta non gli sembri soddisfacente, l'infortunato può richiedere la costituzione del collegio arbitrale di cui all'art. 60 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, o convenire in giudizio l'istituto assicuratore nei modi e con le norme stabilite nel titolo VI del Regio decreto medesimo.

Qualora il termine di cui nei comma secondo e terzo del precedente articolo decorra senza che l'istituto assicuratore abbia fatto all'infortunato le comunicazioni in essi previste, si applica la disposizione del comma precedente.

### Art. 43.

Nei casi di inabilità permanente previsti nell'allegata tabella, l'attitudine al lavoro, agli effetti della liquidazione della rendita, si intende ridotta nella misura percentuale indicata per ciascun caso.

L'abolizione assoluta della funzionalità di arti o di organi o di parti di essi è equiparata alla loro perdita anatomica.

Quando, invece, gli arti o gli organi o parti di essi abbiano perduto soltanto parzialmente la loro funzione, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro si determina sulla base della percentuale di inabilità stabilita per la loro perdita totale, ed in proporzione del valore lavorativo della funzione perduta.

In caso di perdita di più arti, od organi, o di più parti di essi, e qualora non si tratti di molteplicità espressamente contemplata nella tabella, il grado di riduzione dell'attitudine al lavoro deve essere determinato di volta in volta tenendo conto di quanto, in conseguenza dell'infortunio, e per effetto della coesistenza delle singole lesioni, è diminuita l'attitudine al lavoro.

### Art. 44.

L'infortunato al quale sia liquidata la rendita di inabilità deve presentare all'istituto assicuratore lo stato di famiglia agli effetti della liquidazione delle quote integrative per la moglie ed i figli, di cui al terzo comma dell'art. 24 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Le quote predette che sono parte integrante della rendita liquidata all'infortunato, sono riferite per tutta la durata della rendita alla composizione della famiglia dell'infortunato stesso al momento dell'infortunio, salvo le variazioni di cui al penultimo comma dell'art. 24 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 45.

La revisione delle rendite di inabilità ai sensi dell'art. 25 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, può essere richiesta dall'infortunato o disposta dall'istituto assicuratore.

Nel primo caso la domanda deve essere presentata all'istituto assicuratore e deve essere corredata da un certificato medico dal quale risulti che si è verificato un aggravamento nelle conseguenze dell'infortunio e risulti anche la nuova misura di riduzione dell'attitudine al lavoro.

Se l'istituto assicuratore rifiuta di accogliere la domanda in tutto o in parte ovvero l'infortunato non accetta la riduzione o la soppressione della rendita, alle relative contestazioni, si applicano le disposizioni dell'art. 42.

Nel caso nel quale l'istituto assicuratore richieda la revisione, l'istituto stesso deve darne preventiva comunicazione all'infortunato.

Art. 46.

Nel caso in cui l'infortunio abbia causato la morte, i superstiti, ai sensi dell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, devono presentare all'istituto assicuratore gli atti e documenti comprovanti il loro diritto. L'istituto assicuratore, accertata l'indennizzabilità del caso ai termini del Regio decreto medesimo, provvede alla liquidazione delle rendite di cui allo stesso art. 27.

Le rendite ai superstiti decorrono dal giorno successivo a quello della morte.

In caso di opposizione al rifiuto di corrispondere la rendita o qualora sorga contestazione sulla misura di essa si applicano le disposizioni dell'art. 42.

Art. 47.

Nel caso di morte di un infortunato avvenuta durante il periodo di corresponsione della indennità per inabilità temporanea o di pagamento della rendita di inabilità permanente o mentre si svolgono le pratiche amministrative per la liquidazione della rendita, l'istituto assicuratore, se gli consti che i superstiti dell'infortunato non erano informati del decesso, deve, appena venutone a conoscenza, dare notizia del decesso stesso ai superstiti, agli effetti della eventuale applicazione dell'art. 28 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

In ogni caso il termine di cui nel precitato articolo decorre dal giorno nel quale i superstiti vennero a conoscenza dell'avvenuto decesso.

Art. 48.

Per l'accertamento della vivenza a carico l'istituto assicuratore può assumere le notizie del caso presso gli uffici comunali, presso gli uffici delle imposte e presso altri uffici pubblici: e può chiedere per le indagini del caso l'intervento dei Reali carabinieri.

Agli effetti dell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la vivenza a carico è provata quando risulti che gli ascendenti si trovino in stato di bisogno e al mantenimento di essi concorreva in modo efficiente il defunto.

Agli effetti del secondo alinea del n. 1 del precitato articolo l'attitudine al lavoro si considera ridotta permanentemente a meno di un terzo quando il vedovo abbia raggiunto i 65 anni di età al momento della morte della moglie per infortunio.

Art. 49.

Le rendite di inabilità e quelle ai superstiti sono pagate a rate posticipate mensili, trimestrali o semestrali in relazione alla entità delle rendite stesse secondo le norme stabilite dall'istituto assicuratore e approvate dal Ministero delle corporazioni.

In caso di morte del titolare della rendita, è corrisposta per intero agli eredi la rata in corso.

Art. 50.

Qualora in seguito a revisione la misura della rendita sia modificata, la variazione avrà effetto dalla prima rata con scadenza successiva a quella relativa al periodo di tempo nel quale fu richiesta la revisione.

Art. 51.

Nel caso in cui il titolare di una rendita sia colpito da un nuovo infortunio indennizzabile con una rendita di inabilità, si procede alla costituzione di un'unica rendita in base al grado di riduzione complessiva della attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le disposizioni dell'art. 43 ed in base al salario che servì per la determinazione della precedente rendita. Se però tale salario è inferiore a quello in base al quale sarebbe stata liquidata la rendita in relazione al nuovo infortunio, la nuova rendita sarà determinata in base a quest'ultimo salario.

Nel caso in cui il nuovo infortunio per sè considerato determini un'inabilità permanente non superiore al dieci per cento e l'inabilità complessiva sia superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, è liquidata una nuova rendita secondo le norme del comma precedente.

Nel caso in cui a seguito di precedenti infortuni sia residuata inabilità permanente che non superi il dieci per cento ed in seguito a nuovo infortunio risulti una inabilità permanente che complessivamente superi detta percentuale, è liquidata una rendita in base al grado di riduzione dell'attitudine al lavoro risultante dopo l'ultimo infortunio ed al salario percepito all'epoca in cui questo si è verificato.

Art. 52.

Nei casi di infortunio previsti nell'art. 11 del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, la rendita è liquidata in base alla inabilità complessiva secondo le norme dell'articolo precedente.

Quando però l'infortunio precedente abbia dato luogo a inabilità permanente non inferiore al cinquanta per cento, l'importo della rendita determinato come nel precedente comma è diminuito di quello della rendita vitalizia, anche se non effettivamente costituita, calcolata con le norme vigenti secondo l'art. 15 della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e corrispondente alla indennità liquidata per il precedente infortunio, continuandosi a corrispondere dall'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale la rendita presso di esso costituita ed in corso di erogazione al momento della liquidazione della nuova rendita.

Art. 53.

L'istituto assicuratore, quando abbia motivo di ritenere che l'infortunio sia avvenuto per dolo dell'infortunato o che le conseguenze di esso siano state dolosamente aggravate, ha facoltà di richiedere al pretore l'accertamento di urgenza col procedimento e con le norme stabilite dagli articoli 51 e 251 del Codice di procedura civile; le spese relative sono a carico dell'istituto assicuratore.

### CAPO III.

*L'assistenza sanitaria.*

Art. 54.

Qualora l'istituto assicuratore non ritenga di provvedere ai servizi per la prestazione dei soccorsi di urgenza sia a mezzo di propri ambulatori sia mediante accordi con enti o sanitari locali, il datore di lavoro deve provvedere a tali prestazioni e sostenere le spese inerenti ad esse.

In tal caso o quando il datore di lavoro provveda con propri mezzi ai soccorsi di urgenza, dell'onere relativo è tenuto conto nella determinazione preventiva del premio di assicurazione.

Il datore di lavoro è però sempre tenuto in ogni caso a provvedere al trasporto dell'infortunato sostenendone le spese.

Art. 55.

I datori di lavoro debbono tenere in luogo visibile un cartello indicante i medici e gli stabilimenti di cura designati dall'istituto assicuratore.

Art. 56.

Tra le protesi di cui all'art. 36 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono compresi gli apparecchi atti a ridurre il grado della inabilità.

Art. 57.

Le amministrazioni ospitaliere non possono rifiutarsi di ricevere negli ospedali le persone colpite da infortunio sul lavoro, salvo il pagamento delle spese di ospedalità da parte dell'istituto assicuratore, quando si tratti di infortuni indennizzabili ai termini del R. decreto 17 agosto 1935, numero 1765, ed il ricovero sia stato disposto o approvato dall'istituto assicuratore.

L'istituto assicuratore ha diritto di far visitare da medici di propria fiducia gli infortunati degenti in ospedali.

I medici degli ospedali hanno l'obbligo di rilasciare i certificati indicati nell'art. 58 con diritto agli stessi compensi ivi stabiliti.

Le amministrazioni ospitaliere hanno l'obbligo di dare visione all'istituto assicuratore ed all'infortunato o suoi superstiti, ed eventualmente copia, dei documenti clinici e necroscopici relativi agli infortunati da essi ricoverati. Analogo obbligo spetta, nei confronti dell'infortunato o dei superstiti, ai luoghi di cura dell'istituto assicuratore nei quali sia ricoverato per la cura l'infortunato stesso.

Art. 58.

Gli ufficiali sanitari ed i medici condotti non possono, senza giustificato motivo, rifiutare l'opera loro, quando sia richiesta per accertare le conseguenze degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.

Le indennità spettanti agli ufficiali sanitari ed ai medici condotti sono le seguenti:

1) pagamento delle spese di viaggio in seconda classe nelle strade ferrate, in prima classe nelle tramvie e linee automobilistiche e lacuali e nella misura di una lira per chilometro sulle strade non servite da mezzi pubblici di trasporto;

2) lire sette per il primo certificato medico da unirsi alla denuncia, se si tratta di infortunio, e lire dieci se si tratta di malattia professionale;

3) lire due per ogni certificato comprovante la continuazione dell'inabilità assoluta al lavoro.

Però per uno stesso caso la spesa per i certificati di questa specie non potrà mai, qualunque sia il numero di essi, superare le lire dieci;

4) lire cinque per il certificato constatante l'esito definitivo dell'infortunio o della malattia professionale.

Le spese di cui al numero 1) sono a carico dell'istituto assicuratore o del datore di lavoro, secondochè l'opera dell'ufficiale sanitario o del medico condotto sia stata richiesta dall'uno o dall'altro.

Art. 59.

I compensi ai sanitari componenti il collegio arbitrale di cui agli articoli 32, 33 e 35 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e 64 del presente regolamento sono liquidati dal presidente del Tribunale nei limiti e con le modalità stabilite nell'ultimo comma dell'art. 60 del Regio decreto medesimo: il presidente del Tribunale decide circa l'onere delle spese.

Art. 60.

Contro il rifiuto dell'assistenza sanitaria da parte dell'istituto assicuratore e contro i provvedimenti dell'istituto stesso circa la natura ed i limiti delle prestazioni di carattere sanitario a favore dell'infortunato, quando ai termini del Regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, non si debba costituire il collegio arbitrale previsto dall'art. 32 del decreto medesimo, è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

## TITOLO IV.

### DISPOSIZIONI SPECIALI PER LE MALATTIE PROFESSIONALI.

Art. 61.

Per le malattie professionali si applicano le disposizioni concernenti gli infortuni salvo le disposizioni speciali del presente titolo e le altre specificatamente indicate nel presente regolamento.

Gli articoli 51 e 52 si applicano anche quando l'inabilità complessiva sia derivata in parte da infortunio sul lavoro ed in parte da malattia professionale.

Art. 62.

La manifestazione della malattia professionale si considera verificata nel primo giorno di completa astensione dal lavoro a causa della malattia.

Se la malattia si manifesta dopo che l'assicurato ha cessato di prestare la sua opera nella lavorazione che ha determinato la malattia, la manifestazione di questa si considera verificata nel giorno in cui è presentata all'istituto assicuratore la denuncia con il certificato medico.

Art. 63.

Agli effetti del secondo comma dell'art. 38 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, per malattia che può dar luogo ad una ricaduta indennizzabile, s'intende quella che si sia manifestata dopo il periodo stabilito nell'art. 13 del R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, concernente l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali.

Art. 64.

Nel caso di inabilità permanente al lavoro in conseguenza di malattia professionale, se il grado dell'inabilità può essere ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della specie di lavorazione per effetto e nell'esercizio della quale la malattia fu contratta, e il prestatore d'opera non intende cessare dalla lavorazione, la rendita è commisurata a quel minor grado di inabilità presumibile al quale il prestatore d'opera sarebbe ridotto con l'abbandono definitivo o temporaneo della lavorazione predetta.

Le eventuali controversie sui provvedimenti adottati dall'istituto assicuratore in applicazione del precedente comma sono demandate ad un collegio arbitrale costituito con le modalità stabilite dal secondo comma dell'art. 32 del Regio

decreto 17 agosto 1935, n. 1765; il collegio determinerà la misura della riduzione della rendita.

### Art. 65.

Il certificato medico, che deve corredare la denuncia della malattia professionale all'istituto assicuratore, deve contenere, oltre l'indicazione del domicilio dell'ammalato e del luogo dove questo si trova ricoverato, una relazione particolareggiata della sintomatologia accusata dall'ammalato stesso e di quella rilevata dal medico certificante.

I medici certificatori hanno l'obbligo di fornire all'istituto assicuratore tutte le notizie che esso reputi necessarie.

### Art. 66.

L'istituto assicuratore può prendere visione dei referti relativi alle visite mediche preventive e periodiche prescritte dal decreto Ministeriale 20 marzo 1929 agli effetti dell'articolo 6 del regolamento generale per l'igiene del lavoro, approvato con R. decreto 14 aprile 1927, n. 530.

## TITOLO V.

### Disposizioni speciali per gli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima.

### Art. 67.

Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche agli addetti alla navigazione marittima e alla pesca marittima in quanto non sia diversamente stabilito dalle speciali disposizioni del presente titolo.

### Art. 68.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 18 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, si considerano come persone componenti l'equipaggio della nave tutte quelle regolarmente iscritte sul ruolo di equipaggio o comunque imbarcate per servizio della nave. I ruoli di equipaggio e gli stati paga di bordo tengono luogo dei libri di matricola e di paga.

Per le navi che non siano munite di carte di bordo, si considerano componenti l'equipaggio le persone inscritte sulla licenza e tutte le altre che saranno indicate nei libri di matricola e paga prescritti dall'art. 12 e che per dette navi il datore di lavoro deve tenere. Tale disposizione deve osservarsi anche per le navi che siano munite di carte di bordo limitatamente alle persone di rinforzo all'equipaggio e a quelle adibite ai servizi speciali durante la sosta in porto. Dette persone sono comprese fra quelle assicurate presso le casse di cui al n. 1 dell'art. 48 del Regio decreto precitato.

Il Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando vi sia il parere favorevole dell'istituto assicuratore, può consentire deroghe alle disposizioni degli articoli da 12 a 17 circa la formazione, la tenuta e la conservazione dei libri di matricola e di paga.

### Art. 69.

Nel caso in cui l'arruolamento abbia avuto termine per qualsiasi ragione in località diversa da quella dell'inscrizione della nave, deve essere, agli effetti dell'art. 19 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, apposta sul ruolo di equipaggio speciale menzione della cessazione dell'arruolamento e del motivo di essa.

### Art. 70.

Per ogni infortunio avvenuto, sia a bordo sia a terra, per servizi della nave, e per il quale una persona dell'equipaggio sia deceduta od abbia sofferto lesioni tali da doversene prevedere la morte o una inabilità superiore ai trenta giorni, si procede, dall'autorità marittima o dall'autorità consolare che avrà ricevuto la denuncia dell'infortunio, ad una inchiesta nelle forme e con la procedura stabilite dall'art. 112 del Codice per la marina mercantile e dagli articoli 638 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del Codice stesso, approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166.

Per le spese relative all'inchiesta si provvederà in conformità degli articoli 32, 33 e 34.

Copia del processo verbale di inchiesta deve essere rimessa al pretore del luogo dove è situato l'ufficio di porto di iscrizione della nave ed all'istituto assicuratore.

Su richiesta dell'istituto assicuratore l'autorità marittima o consolare ha facoltà di disporre che si proceda all'inchiesta anche per i casi di infortunio per i quali non sia prevedibile un'inabilità superiore ai trenta giorni. Qualora l'inchiesta sia disposta, la relativa spesa è a carico dell'istituto assicuratore che l'ha promossa.

### Art. 71.

Per gli addetti alla navigazione marittima ed alla pesca marittima il salario è costituito dalla paga base giornaliera, dagli accessori a carattere continuativo e dal valore convenzionale della panatica.

Nel caso in cui non sia obbligatoria ai sensi di legge la stipulazione di una convenzione scritta di arruolamento, la paga ed il vitto debbono essere indicati nel libro paga. Se la convenzione verbale è fatta in relazione ad un contratto collettivo di lavoro, sul libro paga debbono essere annotate le paghe stabilite per la categoria alla quale appartiene il prestatore d'opera.

Nel caso di arruolamento a viaggio il salario giornaliero risulta dividendo la somma iscritta sul ruolo di equipaggio o convenuta come retribuzione del viaggio, compreso il valore del vitto, per il numero di giorni di durata normale media del viaggio.

Quando il contratto di arruolamento sia di durata non inferiore ad un anno o quando il prestatore d'opera sia rimasto imbarcato per una durata non inferiore ad un anno con lo stesso grado, il salario annuo da assumere a base della determinazione della rendita di inabilità o della rendita ai superstiti è quello effettivamente corrisposto durante un anno: negli altri casi è eguale a trecento volte il salario giornaliero.

### Art. 72.

Per gli equipaggi arruolati con una quota di compartecipazione sono stabiliti nelle singole località salari convenzionali, sentite le associazioni sindacali interessate e gli uffici di porto competenti per territorio.

Nella determinazione dei salari convenzionali deve tenersi conto sia della paga fissa, sia delle percentuali di compartecipazione, sia del valore della panatica tanto se somministrata in natura quanto se corrisposta in danaro.

Il decreto di approvazione dei salari suddetti è emanato dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni.

I salari convenzionali hanno effetto dalla data di pubblicazioni del decreto di cui nel comma precedente sul Foglio degli annunzi legali delle provincie interessate e sono riveduti normalmente ogni triennio.

### Art. 73.

Ai fini dell'applicazione dell'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, i datori di lavoro marittimo debbono, all'inizio di ciascun anno o all'inizio dell'esercizio di navi mercantili nuovamente immatricolate o che si trovavano in disarmo al principio dell'anno, comunicare l'istituto assicuratore il numero delle persone normalmente occupate a bor-

do, il loro grado o qualifica e il salario, calcolato secondo le norme degli articoli 71 e 72, che essi presumono dovere corrispondere fino al 31 dicembre all'equipaggio e la navigazione o zona di pesca alla quale è normalmente adibita la nave. Essi debbono inoltre notificare ogni indicazione che sia richiesta per mettere in grado l'istituto assicuratore di valutare il rischio. L'istituto assicuratore deve comunicare al datore di lavoro l'ammontare del contributo e le modalità del pagamento.

Ogni variazione che possa, durante l'anno, modificare sostanzialmente il rischio ed i salari, deve essere subito notificata all'istituto assicuratore.

Gli statuti degli istituti assicuratori stabiliranno le modalità per le denuncie agli istituti medesimi dei salari pagati.

### Art. 74.

Le autorità marittime del Regno e le autorità consolari all'estero vigilano sulla esatta applicazione delle disposizioni del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, del R. decreto 15 dicembre 1936, n. 2276, e del presente regolamento.

Le autorità predette hanno facoltà di negare le spedizioni alla nave quando risulti che le disposizioni stesse non siano state osservate.

### Art. 75.

Il certificato medico che deve corredare la denuncia di infortunio ai termini dell'art. 11 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, deve essere rilasciato dal medico di bordo o, in mancanza di esso, da un medico del luogo di primo approdo sia nello Stato sia all'estero.

### Art. 76.

Agli effetti dell'ultimo comma dell'art. 23 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la data di sbarco, sia che questo avvenga all'estero, nelle colonie, possedimenti o altri territori non metropolitani soggetti alla sovranità dello Stato, sia che avvenga nel Regno, è quella indicata sul ruolo di equipaggio dall'ufficiale consolare o dall'ufficiale di porto.

In caso di sbarco di un infortunato in un porto del Regno non vi è obbligo del deposito delle spese di cura e di rimpatrio da parte del comandante della nave; se lo sbarco avviene invece in altri porti il comandante, d'accordo con l'ufficio di porto o consolare, deve anche garentire e depositare presso detto ufficio acconti sulla indennità per inabilità temporanea per il periodo che l'ufficio stesso crederà di stabilire.

### Art. 77.

Le attribuzioni demandate dal presente regolamento all'Ispettorato corporativo sono devolute, per quanto riguarda la navigazione marittima e la pesca marittima, alla Capitaneria di porto.

## TITOLO VI.

### L'ASSISTENZA AI GRANDI INVALIDI DEL LAVORO.

### Art. 78.

Le casse previste dal n. 1 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e le casse per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura hanno l'obbligo di denunciare alla Sezione per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro, istituita presso l'Istituto nazionale fascista infortuni, gli invalidi i quali in seguito ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale abbiano subìto una inabilità permanente di almeno l'ottanta per cento. Le casse predette debbono anche fornire alla detta Sezione tutte le notizie ed informazioni che fossero ad esse richieste dalla Sezione medesima.

### Art. 79.

La Sezione provvede a prestazioni terapeutiche, medico-chirurgiche, ortopediche, balneotermali e simili e alla rieducazione professionale ed in genere esplica le forme di assistenza sanitaria, profilattica, materiale e morale che si ravvisino necessarie dal Comitato preposto alla Sezione nei limiti delle disponibilità finanziarie di questa.

Le prestazioni della Sezione possono effettuarsi anche mercè il temporaneo ricovero degli invalidi negli istituti previsti dall'art. 82.

Nella concessione delle prestazioni sarà tenuto conto, come titolo di preferenza, del grado di inabilità, della natura della lesione e in genere delle condizioni fisiche dell'invalido, nonchè delle condizioni economiche e familiari di esso.

### Art. 80.

I ricorsi contro il rifiuto delle prestazioni da parte della Sezione o circa la natura e i limiti delle prestazioni proposte per ciascun invalido dai competenti organi tecnici sono demandati alla decisione del Comitato di cui nell'art. 84. Contro le decisioni del Comitato è ammesso ricorso al Ministero delle corporazioni.

### Art. 81.

Il Comitato preposto alla Sezione ha facoltà, nei limiti delle disponibilità finanziarie ed in genere dei suoi mezzi tecnici, di ammettere a talune prestazioni anche invalidi ai quali sia stata riconosciuta dall'istituto assicuratore una inabilità inferiore all'ottanta per cento, se tali prestazioni siano reputate vantaggiose all'invalido.

### Art. 82.

Per il raggiungimento dei propri scopi la Sezione, oltre che servirsi di propri istituti di ricovero e di cura, può stipulare convenzioni con l'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza degli invalidi di guerra e con altri enti ed istituzioni forniti di mezzi idonei.

### Art. 83.

Le casse previste dal n. 1 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, devono versare alla Sezione, entro i trenta giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'ammontare delle addizionali incassate nel trimestre precedente in base all'art. 62, n. 1, del Regio decreto medesimo, dedotte le quote di addizionale eventualmente restituite ai datori di lavoro in sede di regolazione dei contributi.

Per le casse per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura il contributo annuo è commisurato all'ammontare dei contributi assicurativi stabiliti per l'anno precedente con decreto del Ministro per le corporazioni ai termini dell'art. 7 del decreto-legge Luogotenenziale 23 agosto 1917, n. 1450, concernente l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, modificato con il R. decreto-legge 11 febbraio 1923, n. 432. Le casse predette devono versare il rispettivo contributo alla Sezione in quattro rate trimestrali, ed ognuna di esse nei trenta giorni successivi a ciascun trimestre.

### Art. 84.

Il Comitato preposto alla Sezione delibera:

1) sulle forme di assistenza della Sezione e sui modi e limiti di essa;

2) sui ricorsi di cui nell'art. 80;

3) sulla compilazione di regolamenti interni;

4) sulle convenzioni previste nell'art. 82;

5) ed in genere su quanto attiene al funzionamento della Sezione.

Il Comitato predispone il conto preventivo e il conto consuntivo della Sezione e propone la misura del contributo a carico degli istituti assicuratori ai sensi dell'art. 62 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Per la convocazione del Comitato e la validità delle adunanze si applicano le disposizioni dello statuto dell'Istituto nazionale fascista infortuni che disciplinano detta materia per il Comitato esecutivo dell'Istituto medesimo.

Art. 85.

Il conto consuntivo della Sezione forma parte integrante del bilancio dell'Istituto nazionale fascista infortuni.

Art. 86.

Ai servizi della Sezione si provvede per mezzo degli uffici e col personale dell'Istituto nazionale fascista infortuni.

Il personale alle dipendenze dell'Istituto nazionale per l'assistenza ai grandi invalidi del lavoro al 31 marzo 1937 è assunto dall'Istituto nazionale fascista infortuni nel numero ed alle condizioni che saranno stabilite dal Comitato esecutivo di questo, secondo le esigenze dei servizi della Sezione e approvate dal Ministero delle corporazioni.

## TITOLO VII.

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI.

Art. 87.

Le denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi prevista dall'art. 8 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, la denuncia degli infortuni prevista dall'art. 11 del citato decreto ed in genere tutte le comunicazioni all'istituto assicuratore debbono essere fatte alla sede della circoscrizione dell'istituto assicuratore nella quale i lavori si svolgono.

Se i lavori esercitati da uno stesso datore di lavoro si svolgono in più luoghi compresi ciascuno in diverse circoscrizioni territoriali dell'istituto assicuratore, il datore di lavoro può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a presentare la denuncia dei lavori e delle modificazioni di essi presso la sede che sarà stabilita dall'istituto assicuratore medesimo.

Art. 88.

I ricorsi in via amministrativa previsti dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, e dal presente regolamento, debbono essere comunicati alla controparte mediante invio di copia conforme in plico raccomandato con ricevuta di ritorno. Di tale comunicazione deve essere data la prova all'Ispettorato corporativo o al Ministero delle corporazioni secondochè il ricorso sia presentato all'uno o all'altro. L'Ispettorato corporativo o il Ministero delle corporazioni, qualora non risulti la comunicazione, assegnano al ricorrente un termine perentorio per la comunicazione alla controparte; trascorso tale termine senza che il ricorrente ne abbia dato la prova, l'Ispettorato corporativo o il Ministero delle corporazioni dichiareranno inammissibile il ricorso.

Art. 89.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 66 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, l'assistenza in sede amministrativa degli infortunati o degli aventi diritto è esercitata dagli enti o istituti, ai quali le associazioni professionali abbiano attribuito le funzioni di tutela e di assistenza; ma essa non limita il diritto di scelta dell'avvocato o del procuratore al quale l'infortunato o gli aventi diritto intendano affidare il proprio patrocinio in sede giudiziaria.

Ai fini della tutela e dell'assistenza di cui al comma precedente, di tutte le comunicazioni, che, giusta le disposizioni dello stesso Regio decreto, devono essere fatte agli infortunati o agli aventi diritto, dovrà essere data notizia anche agli enti o istituti predetti.

Art. 90.

Le Casse di cui al numero 1 dell'art. 48 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, sono poste sotto la vigilanza del Ministero delle corporazioni e si applicano ad esse le disposizioni dell'art. 13 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033, concernente l'ordinamento dell'Istituto nazionale fascista per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Gli statuti delle Casse predette debbono essere approvati con Regio decreto promosso dal Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le comunicazioni, sentito il Consiglio di Stato.

Le Casse debbono rimettere al Ministero delle corporazioni i propri bilanci, le relazioni dei sindaci e tutte le notizie statistiche che siano ad esse richieste da quel Ministero.

Art. 91.

Sul fondo istituito presso la Cassa dei depositi e prestiti ai termini dell'art. 70 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, il Ministero delle corporazioni può erogare somme:

*a*) per sovvenire istituzioni aventi per scopo il mantenimento e l'educazione di orfani di infortunati morti sul lavoro e l'assistenza in genere agli infortunati;

*b*) per contribuire allo sviluppo ed al perfezionamento degli studi delle discipline infortunistiche e di medicina sociale in genere;

*c*) per sussidiare, in casi particolarmente meritevoli di aiuto, i parenti di infortunati morti sul lavoro, non previsti dall'art. 27 del Regio decreto predetto, già viventi a carico degli infortunati stessi.

Art. 92.

Gli uffici comunali debbono rilasciare gratuitamente i certificati di esistenza in vita e gli stati di famiglia che siano richiesti dagli istituti assicuratori o dai titolari di rendite ai fini del pagamento delle rate di rendita, e debbono fornire agli istituti assicuratori le notizie che siano da essi richieste in ordine alla vivenza a carico di cui nell'art. 27 del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 93.

I Comuni debbono comunicare mensilmente all'Istituto nazionale fascista infortuni l'elenco delle patenti di esercizio rilasciate ai datori di lavoro soggetti all'obbligo dell'assicurazione. Analoga comunicazione debbono fare all'istituto predetto i Consigli provinciali dell'economia corporativa per le ditte industriali e commerciali ed in genere per le aziende che inizino la loro attività nella rispettiva circoscrizione.

Art. 94.

I datori di lavoro contravventori alle disposizioni del titolo II sono puniti con ammenda estensibile fino a lire duemila salvo i casi nei quali siano stabilite specifiche sanzioni dal R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765.

Art. 95.

Con effetto dal 1° aprile 1937 i contratti di assicurazione in corso a tale data cessano di aver vigore ed alle norme in essi contenute sono sostituite quelle del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, del presente regolamento e le altre emanate in materia.

Tuttavia i premi continueranno ad essere corrisposti in base alla misura stabilita nei contratti fino alla data nella

quale i contratti sarebbero rimasti in vigore e per i contratti di durata superiore ad un anno fino alla prima scadenza annuale, salvo che nel frattempo siano entrate in applicazione le tariffe di cui al secondo comma dell'art. 49 del Regio decreto precitato e al n. 2 dell'art. 9 del R. decreto 6 luglio 1933, n. 1033.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

*Il Ministro per le corporazioni:*
LANTINI.

---

ALLEGATO.

**Tabella delle valutazioni del grado percentuale di inabilità permanente.**

| Voce | | % |
|---|---|---|
| Sordità completa di un orecchio | | 11 % |
| Sordità completa bilaterale | | 50 % |
| Perdita totale della facoltà visiva di un occhio | | 35 % |
| Perdita di molti denti in modo che risulti gravemente compromessa la funzione masticatoria: | | |
| *a*) con possibilità di applicazione di protesi efficace | | 11 % |
| *b*) senza possibilità di applicazione di protesi efficace | | 30 % |
| Per la perdita di un testicolo non si corrisponde indennità. | | |
| Perdita di un rene con integrità del rene superstite. | | 25 % |
| Esiti di frattura della clavicola bene consolidati, senza limitazioni dei movimenti del braccio. | *destro* | 5 % |
| | *sinistro* | 5 % |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole quando coesista immobilità della scapola | *destra* | 50 % |
| | *sinistra* | 40 % |
| Anchilosi completa dell'articolazione scapolo-omerale con arto in posizione favorevole con normale mobilità della scapola | *destra* | 40 % |
| | *sinistra* | 30 % |
| Perdita del braccio: | | |
| *a*) per disarticolazione scapolo-omerale. | *destro* | 85 % |
| | *sinistro* | 75 % |
| *b*) per amputazione al terzo superiore | *destro* | 80 % |
| | *sinistro* | 70 % |
| Perdita del braccio al terzo medio o totale dell'avambraccio | *destro* | 75 % |
| | *sinistro* | 65 % |
| Perdita dell'avambraccio al terzo medio o perdita della mano | *destra* | 70 % |
| | *sinistra* | 60 % |
| Perdita di tutte le dita della mano | *destra* | 65 % |
| | *sinistra* | 55 % |
| Perdita del pollice e del primo metacarpo | *destro* | 35 % |
| | *sinistro* | 30 % |
| Perdita totale del pollice | *destro* | 28 % |
| | *sinistro* | 23 % |
| Perdita della falange ungueale del pollice | *destro* | 15 % |
| | *sinistro* | 12 % |
| Perdita totale dell'indice | *destro* | 15 % |
| | *sinistro* | 13 % |
| Perdita totale del medio | *destro* | 12 % |
| | *sinistro* | 12 % |
| Perdita totale dell'anulare | *destro* | 8 % |
| | *sinistro* | 8 % |
| Perdita totale del mignolo | *destro* | 12 % |
| | *sinistro* | 12 % |
| Perdita totale della falange ungueale dell'indice | *destro* | 7 % |
| | *sinistro* | 6 % |
| Perdita della falange ungueale del medio | *destro* | 5 % |
| | *sinistro* | 5 % |
| Perdita della falange ungueale dell'anulare | *destro* | 3 % |
| | *sinistro* | 3 % |
| Perdita della falange ungueale del mignolo | *destro* | 5 % |
| | *sinistro* | 5 % |
| Perdita delle due ultime falangi dell'indice | *destro* | 11 % |
| | *sinistro* | 9 % |
| Perdita delle due ultime falangi del medio | *destro* | 8 % |
| | *sinistro* | 8 % |
| Perdita delle due ultime falangi dell'anulare | *destro* | 6 % |
| | *sinistro* | 6 % |
| Perdita delle due ultime falangi del mignolo | *destro* | 8 % |
| | *sinistro* | 8 % |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito con angolazione tra 110°-75°: | | |
| *a*) in semipronazione | *destra* | 30 % |
| | *sinistra* | 25 % |
| *b*) in pronazione | *destra* | 35 % |
| | *sinistra* | 30 % |
| *c*) in supinazione | *destra* | 45 % |
| | *sinistra* | 40 % |
| *d*) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono-supinazione | *destra* | 25 % |
| | *sinistra* | 20 % |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in flessione massima o quasi | *destra* | 55 % |
| | *sinistra* | 50 % |
| Anchilosi totale dell'articolazione del gomito in estensione completa o quasi: | | |
| *a*) in semipronazione | *destra* | 40 % |
| | *sinistra* | 35 % |
| *b*) in pronazione | *destra* | 45 % |
| | *sinistra* | 40 % |
| *c*) in supinazione | *destra* | 55 % |
| | *sinistra* | 50 % |
| *d*) quando l'anchilosi sia tale da permettere i movimenti di prono-supinazione | *destra* | 35 % |
| | *sinistra* | 30 % |
| Anchilosi completa dell'articolazione radio-carpica in estensione rettilinea | *destra* | 15 % |
| | *sinistra* | 12 % |
| Se vi è contemporaneamente abolizione dei movimenti di prono-supinazione: | | |
| *a*) in semipronazione | *destra* | 20 % |
| | *sinistra* | 15 % |
| *b*) in pronazione | *destra* | 25 % |
| | *sinistra* | 20 % |
| *c*) in supinazione | *destra* | 35 % |
| | *sinistra* | 30 % |
| Anchilosi completa coxo-femorale con arto in estensione e in posizione favorevole | | 40 % |
| Perdita totale di una coscia per disarticolazione coxo-femorale o amputazione alta, che non renda possibile l'applicazione di un apparecchio di protesi | | 75 % |
| Perdita di una coscia in qualsiasi altro punto | | 70 % |
| Perdita totale di una gamba o amputazione di essa al terzo superiore, quando non sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | | 60 % |
| Perdita di una gamba per amputazione al terzo superiore, quando sia possibile l'applicazione di un apparecchio articolato | | 55 % |
| Perdita di una gamba al terzo inferiore o di un piede | | 50 % |
| Perdita dell'avampiede alla linea tarso-metatarsea | | 25 % |

Perdita dell'alluce e corrispondente metatarso . . 16 %
Perdita totale del solo alluce . . . . . . . . . 7 %
Per la perdita di ogni altro dito di un piede non si fa luogo ad alcuna indennità, ma ove concorra perdita di più dita ogni dito perduto è valutato il . . 3 %
Anchilosi completa rettilinea del ginocchio . . . . 35 %
Anchilosi completa tibiotarsica ad angolo retto . . 15 %
Semplice accorciamento di un arto inferiore che superi i tre centimetri e non oltrepassi i cinque centimetri 11 %

In caso di accertato mancinismo le percentuali di riduzione dell'attitudine al lavoro stabilite per l'arto superiore destro si intendono applicate all'arto sinistro, e quelle del sinistro al destro.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re Imperatore:

*Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

---

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV, n. 201.

**Revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli industriali della gomma, dei conduttori elettrici, delle materie plastiche ed affini, e modifica della denominazione e dello statuto della Federazione nazionale fascista dei produttori di oggetti artistici e di accessori dell'abbigliamento e dell'arredamento.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale fu concesso, tra l'altro, il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista dei produttori di oggetti artistici e di accessori dell'abbigliamento e dell'arredamento, ed alla Federazione nazionale fascista degli industriali della gomma, dei conduttori elettrici, delle materie plastiche ed affini, e furono approvati i relativi statuti;

Visto il Nostro decreto 4 luglio 1935, n. 1546, con il quale furono, tra l'altro, approvate alcune modifiche agli statuti predetti;

Viste le domande in data 22 luglio 1936 e 29 settembre 1936, con le quali la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto che sia revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli industriali della gomma, dei conduttori elettrici, delle materie plastiche ed affini, e che, attribuendosi le relative categorie alla Federazione nazionale fascista dei produttori di oggetti artistici e di accessori dell'abbigliamento e dell'arredamento, sia approvata la modifica della denominazione e dello statuto di quest'ultima Federazione;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, e la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso con Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, alla Federazione nazionale fascista degli industriali della gomma, dei conduttori elettrici, delle materie plastiche ed affini.

Art. 2.

È approvata la modifica della denominazione della « Federazione nazionale fascista dei produttori di oggetti artistici e di accessori dell'abbigliamento e dell'arredamento » in quella di « Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie varie ».

È approvata, altresì, la modifica dello statuto della Federazione stessa, nel senso che il testo della lettera *c*) dell'articolo 23 è sostituito dal seguente:

« elegge il presidente e tre vice presidenti della Federazione ed i membri del Consiglio ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1937 - *Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 383, *foglio* 13. — MANCINI.

---

REGIO DECRETO 4 febbraio 1937-XV, n. 202.

**Revoca del riconoscimento giuridico della Federazione nazionale fascista degli industriali del cappello e modifica della denominazione e dello statuto della Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie.**

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 1247, con il quale fu concesso, fra l'altro, il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria del cappello ed alla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie, ed il successivo Nostro decreto 16 agosto 1934, n. 1382, con il quale furono, tra l'altro, approvati gli statuti delle Federazioni stesse;

Visto il Nostro decreto 4 luglio 1935, n. 1546, con il quale furono, tra l'altro, approvate alcune modifiche agli statuti predetti;

Viste le domande in data 10 settembre 1936 e 29 settembre 1936, con le quali la Confederazione fascista degli industriali ha chiesto che sia revocato il riconoscimento giuridico alla Federazione nazionale fascista degli esercenti l'industria del cappello, e che, attribuendosi le relative categorie alla Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie, sia approvata la modifica della denominazione e dello statuto di quest'ultima;

Visti la legge 3 aprile 1926, n. 563, ed il relativo regolamento 1° luglio 1926, n. 1130, nonchè la legge 20 marzo 1930, n. 206;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È revocato il riconoscimento giuridico concesso con Nostro decreto 8 maggio 1927, n. 1247, alla Federazione nazionale fascista degli industriali del cappello.

Art. 2.

È approvata la modifica della denominazione della « Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie » in quella di « Federazione nazionale fascista degli esercenti industrie tessili varie e del cappello ».

Sono, altresì, approvate le modifiche dello statuto della Federazione stessa, nel senso che il testo della lettera *c*) dell'art. 23 ed il testo del 1° comma dell'art. 24, sono sostituiti dai seguenti:

art. 23, lettera *c*), « elegge il presidente e due vice presidenti della Federazione ed i membri del Consiglio »;

art. 24, 1° comma, « Il Consiglio è composto del presidente, dei vice presidenti e di un numero di membri da 8 a 48 eletti ogni tre anni dall'assemblea ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1937 Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 5 *marzo* 1937 - *Anno XV*
*Atti del Governo, registro* 383, *foglio* 12. — MANCINI.

REGIO DECRETO 15 febbraio 1937-XV, n. 203.

**Autorizzazione alla Confederazione fascista dei lavoratori del commercio ad acquistare uno stabile in Roma da adibire a sede confederale.**

N. 203. R. decreto 15 febbraio 1937, col quale, sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, la Confederazione fascista dei lavoratori del commercio viene autorizzata ad acquistare dalla Società Romana per costruzioni urbane e al prezzo convenuto di L. 5.000.000, al netto delle spese contrattuali, uno stabile sito in Roma, via Lucullo, da adibirsi a sede confederale.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
*Registrato alla Corte dei conti, addì* 9 *marzo* 1937 *Anno XV.*

# PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

## MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha rimesso in data 3 marzo 1937-XV all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 22, che contiene nuove norme regolatrici della produzione e dello smercio dell'alcool di prima categoria.

**(697)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 4 marzo 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2255, concernente la nuova procedura per la liquidazione delle polizze gratuite di assicurazione per i combattenti offerte all'Erario.

**(698)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 5 marzo 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2306, relativo all'autorizzazione ad emettere speciali polizze di assicurazione sulla vita collegate al Prestito redimibile 5% 1937-XV.

**(699)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati, con lettera in data 4 marzo 1937-XV, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 18 gennaio 1937-XV, n. 41, contenente norme per la definizione delle questioni finanziarie derivanti dall'applicazione dei trattati di pace e dalla liquidazione dei danni di guerra.

**(700)**

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 4 marzo 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 19 dicembre 1936-XV, n. 2371, concernente provvedimenti a favore dell'industria alberghiera nell'Africa Orientale Italiana.

**(701)**

Ai sensi ed agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, si comunica che S. E. il Ministro per le finanze, in data 5 marzo 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati, il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 dicembre 1936-XV, n. 2197, concernente norme per le cessioni di crediti verso l'estero, di titoli esteri e italiani emessi all'estero e per il trasferimento all'estero di crediti bloccati in Italia.

**(717)**

## MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, con foglio n. 13417-XVIII del 27 febbraio 1937-XV, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 21 dicembre 1936-XV, n. 2438, per il conferimento temporaneo al presidente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, dei poteri e delle attribuzioni già affidate al direttore generale dell'Istituto medesimo, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 23 febbraio 1937-XV.

**(716)**

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

**Sostituzione del presidente della Commissione incaricata di studiare le norme relative alle cautele di costruzione e di esercizio degli impianti elettrici e radioelettrici per prevenire od eliminare i disturbi alle radioaudizioni.**

Con decreto del Ministro per le comunicazioni in data 1° febbraio 1937-XV, il gr. uff. prof. ing. dott. Luigi Lombardi, è nominato presidente della Commissione incaricata di studiare le norme relative alle cautele da osservarsi nella costruzione e nell'esercizio degli impianti elettrici e radioelettrici e delle linee di trasmissione di energia elettrica per prevenire o eliminare i disturbi alle radioaudizioni, in sostituzione di S. E. il cav. di gr. cr. prof. ing. dott. Corbino Orso Mario, deceduto.

**(702)**

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

**Estensione ai territori vitati della provincia di Torino delle norme contenute nella legge 18 giugno 1931, n. 987, e regolamento approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.**

Si comunica che, essendo stata accertata la presenza della fillossera in tutti i territori vitati della provincia di Torino, con decreto di pari data, sono estese ai territori stessi le norme contenute nell'art. 6 della legge 18 giugno 1931, n. 987 e negli articoli 15 e 19 del relativo regolamento, approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

**(607)**

## MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 53

### Media dei cambi e dei titoli

del 6 marzo 1937 - Anno XV

| | |
|---|---|
| Stati Uniti America (Dollaro) | 19 — |
| Inghilterra (Sterlina) | 92,65 |
| Francia (Franco) | 86,15 |
| Svizzera (Franco) | 434,00 |
| Argentina (Peso carta) | 5,705 |
| Austria (Shilling) | 3,5398 |
| Belgio (Belga) | 3,20 |
| Cecoslovacchia (Corona) | 66,25 |
| Danimarca (Corona) | 4,1405 |
| Germania (Reichsmark) | 7,6336 |
| Jugoslavia (Dinaro) | 43,70 |
| Norvegia (Corona) | 4,6610 |
| Olanda (Fiorino) | 10,40 |
| Polonia (Zloty) | 359,20 |
| Svezia (Corona) | 4,7820 |
| Turchia (Lira turca) | 15,102 |
| Ungheria (Pengo) (Prezzo di Clearing) | 5,6264 |
| Grecia (Dracma) (Prezzo di Clearing) | 16,92 |
| Rendita 3,50 % (1906) | 73,45 |
| Id. 3,50 % (1902) | 71,425 |
| Id. 3,00 % (Lordo) | 55,50 |
| Prestito Redimibile 3,50 % (1934) | 71,65 |
| Rendita 5 % (1935) | 91,475 |
| Obbligazioni Venezie 3,50 % | 89,05 |
| Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940 | 101,375 |
| Id. id. 5 % - Id. 1941 | 101,475 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943 | 92,00 |
| Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943 | 91,925 |
| Id. id. 5 % - Id. 1944 | 97,375 |

# CONCORSI

## REGIA PREFETTURA DI PESARO-URBINO

### Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di levatrice condotta.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO

Visti i propri decreti in data 22 giugno 1936-XIV, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 162, del 15 luglio 1936-XIV, nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo della Prefettura, con i quali si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice delle candidate al concorso per i 12 posti di levatrice condotta vacanti in Provincia e si assegnavano, in base alla graduatoria stessa l'ordine di preferenza indicata da ciascuna, le sedi delle vincitrici;

Viste le dichiarazioni dei podestà di Pesaro, Piobbico, Orciano di Pesaro, Borgopace, Sant'Ippolito, Urbino, Lunano e Montecerignone dalle quali risulta che le levatrici nominate in conformità del citato decreto hanno rinunciato al posto;

Viste le dichiarazioni della signora Cruciani Leonilde, seconda graduata, e Fucili Concetta, quarta graduata, dalle quali rilevasi che le medesime oltre a rinunciare al posto loro assegnato, rinunciano anche a tutti gli altri posti messi a concorso ed eventualmente loro spettanti;

Considerato che le signore Mariani Versetta (nona graduata), Pucci Elda (dodicesima graduata), Terenzi Margherita (tredicesima graduata), opportunamente interpellate non hanno accettato i posti loro proposti e resisi vacanti per rinuncia delle nominate in precedenza;

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Determina:

Il precedente citato decreto in data 22 giugno 1936-XIV, resta modificato come segue:

Sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta ostetrica di:

Pergola - Magnanelli Pierina, prima graduata;
Casteldelci - Mutini Artemisia, terza graduata;
Pesaro città - Menghi Atene, quinta graduata;
Cagli, frazione Pianello - Torri Laura, sesta graduata;
Urbino, frazione Cesana - Battistelli Anita, settima graduata;
Pesaro, frazione Calibano - Carboni Orlanda, decima graduata;
Sant'Ippolito - Falcioni Dercete, undecima graduata;
Cantiano - Pucci Elda, dodicesima graduata.

Restano vacanti per rinuncia delle nominate e mancata accettazione delle proposte le condotte ostetriche di Pesaro (frazione Candelara), Piobbico, Orciano di Pesaro (frazione Montebello), Borgopace, Lunano e Montecerignone.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni negli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

(598) p. *Il prefetto*: APICELLA.

### Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PESARO

Visti i propri decreti in data 1° luglio 1936-XIV, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, n. 162, del 15 luglio 1936-XIV, nel Foglio annunzi legali della Provincia e all'albo della Prefettura, con i quali si approvava la graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice dei candidati al concorso per i dieci posti di medico condotto vacanti in Provincia e, in base alla medesima ed alle domande dei candidati al concorso si assegnavano, secondo l'ordine di preferenza indicato da ciascuno, le sedi dei vincitori;

Viste le dichiarazioni dei podestà di Pesaro, Pergola, Serrungarina, Piandicastello, Piagge, San Giorgio di Pesaro, Montecciccardo, Urbino, e del presidente del Consorzio medico Lunano-Urbino, dalle quali risulta che i sanitari nominati in conformità del citato decreto hanno rinunciato al posto;

Viste le dichiarazioni dei dottori Getulio Vaselli, Agostino Ciaccia e Manlio Zambruni sesto, settimo e ottavo graduati dalle quali risulta che i medesimi, oltre a rinunciare al posto loro assegnato, rinunciano a tutti gli altri messi a concorso ed eventualmente loro spettanti;

Considerato che il dott. Odoardo Muscinelli, undecimo graduato, non è stato dichiarato vincitore perchè le sedi da lui indicate: Piandicastello, Pesaro, Serrungarina e San Giorgio di Pesaro, sono state assegnate a candidati precedenti in graduatoria;

Considerato altresì che il dott. Mariano Caroni, quattordicesimo graduato, ha rinunciato ai posti di Urbino (Schieti) e Lunano-Urbino cui venne proposto;

Veduti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Determina:

A modificazione del precedente citato decreto 1° luglio 1936-XIV, sono dichiarati vincitori del concorso bandito in data 27 giugno 1935-XIII, n. 6251, i seguenti candidati per i posti di:

1° Pesaro, frazione Pozzo Alto - dott. Dante Magnani, secondo graduato;
2° Serrungarina - dott. Botticelli Giovanni, quarto graduato;
3° Piandicastello - dott. Ferrari Carlo, quinto graduato;
4° Montecciccardo - dott. Morelli Bartolomeo, nono graduato;
5° San Giorgio di Pesaro - dott. D'Errico Nicola, decimo graduato;
6° Piagge - dott. Nicotra Giuseppe, dodicesimo graduato;
7° Montefelcino (frazione Monteguiduccio) - dott. Galizia Vincenzo, tredicesimo graduato;
8° Urbino (frazione Schieti) - dott. Lupi Aldo, quindicesimo graduato;
9° Pergola (frazione Montevecchio) - dott. Urbano Francesco, sedicesimo graduato;
10° Lunano-Urbino - dott. Bevilacqua Luigi, diciasettesimo graduato.

Il presente decreto sarà, ai sensi e per gli effetti di legge, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni negli albi della Prefettura e dei Comuni interessati.

Pesaro, addì 17 febbraio 1937 - Anno XV

(599) p. *Il prefetto*: APICELLA.

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.